REGOLAMENTO (CEE) N. 226/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alle Comunità dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 18 [2] dell'atto allegato a detto trattato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18, di seguito detto «protocollo», prevede che taluni quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda possono essere importati nel Regno Unito a condizioni particolari; che tale regime speciale d'importazione è caratterizzato in particolare dalla non applicazione degli importi di compensazione negli scambi tra il Regno Unito e la Nuova Zelanda e dall'instaurazione di prelievi speciali applicabili a queste importazioni per le quali il rispetto di un prezzo determinato deve essere garantito nella fase cif dalla Nuova Zelanda;

considerando che tale prezzo da rispettare nella fase cif deve essere fissato, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo, ad un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969-1972;

considerando che gli importi dei prelievi speciali possono essere fissati, sulla base dei criteri determinati all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 [4]; che è, tuttavia, opportuno precisare i suddetti criteri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono oggetto delle disposizioni del presente regolamento le importazioni nel Regno Unito di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda destinate a beneficiare del regime speciale di importazione di cui al protocollo.

Articolo 2

Possono beneficiare del regime speciale di cui all'articolo 1 soltanto le merci per le quali è fornita la prova che sono di origine neozelandese e che è rispettato il prezzo di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Il prezzo da rispettare nella fase cif in conformità all' articolo 1, paragrafo 3 del protocollo, ammonta a:

a) 76,96 u.c./100 kg: per quanto riguarda il burro,

b) 66,45 u.c./100 kg: per quanto riguarda il formaggio.

Articolo 4

1. I prelievi speciali di cui all'articolo 2 del protocollo sono fissati sulla base della differenza tra:

— il prezzo che consenta di smaltire effettivamente i quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo e

— il prezzo cif fissato all'articolo 3 del presente regolamento, maggiorato delle spese intervenute a decorrere dalla fase cif fino alla fase della prima vendita.

2. Per garantire lo smaltimento effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo, i prelievi speciali

— sono fissati a un livello che consenta di vendere il burro e il formaggio di cui trattasi ad un ritmo regolare;

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

— sono mantenuti, per quanto possibile, ad un livello stabile al fine di garantire la stabilità del mercato;

— possono tuttavia essere modificati e sono adeguati, in particolare, nella misura necessaria per consentire la vendita ad un ritmo continuo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo.

Tuttavia, al fine di non mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunità, i prelievi speciali non possono essere inferiori al livello necessario per consentire lo smaltimento effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo.

Articolo 5

Il prelievo speciale riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione nel Regno Unito.

Articolo 6

Il Regno Unito comunica i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

Entro il 1° aprile di ogni anno e, per la prima volta, entro il 1° aprile 1974, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle condizioni in cui sono state applicate le disposizioni del protocollo.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi dei prelievi speciali nonché le opportune misure per garantire, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 del protocollo, che le merci importate nel Regno Unito ai sensi di questo protocollo non siano oggetto di scambi intracomunitari o di una riesportazione verso i paesi terzi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS